



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

VISTA la nota n. 16345 del 13 Maggio 1999 con cui la competente Soprintendenza ha proposto a questo Ministero l'emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della citata Legge 1089/1939 dell'immobile appresso descritto;

RITENUTO che l'immobile Casa di Loreto, sito in provincia di Pescara, Comune di Pescara, distinto al catasto al foglio 26 particella 410 confinante con le particelle 30 a nord, 31 a sud, Via Orazio ad est, come dall'unita planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata Legge 1° giugno 1939 n. 1089, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;

DECRETA

l'immobile Casa di Loreto, meglio individuato nelle premesse e descritto nelle allegata planimetria catastale e relazione storico-artistica, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata Legge 1° giugno 1939 n. 1089 e viene, quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle relate di notifica e al Comune di Pescara.

A cura del competente Soprintendente esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma li 11 2 GIU. 1999

